

# Linee di Condotta

## LINEE DI CONDOTTA

Il presente documento contiene le “Linee di Condotta” alle quali Amministratori, membri del Collegio dei Revisori dei Conti, membri dell’Advisory Board, Direttore, dirigenti, dipendenti di *Fondazione Hangar Bicocca – Spazio per l’Arte Contemporanea* (di seguito anche “**Fondazione Hangar**” o “**Fondazione**”) e in generale tutti coloro che operano in Italia e all’estero in nome e/o per conto e/o nell’interesse della Fondazione, o che con la stessa intrattengono relazioni (“**Destinatari delle Linee di Condotta**”) devono attenersi per evitare il determinarsi di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di fatti illeciti in genere, e tra questi in particolare dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001<sup>1</sup>.

Le Linee di Condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti relativi all’area del “fare” e del “non fare”, con riferimento in particolare ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i soggetti terzi, nonché alle attività e agli adempimenti richiesti dalla legge, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico adottato dalla Fondazione.

### §.1 “Area del fare”

- I Destinatari delle Linee di Condotta sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a seconda del paese in cui la Fondazione opera.
- I Destinatari delle Linee di Condotta sono impegnati al rispetto delle procedure aziendali e si ispirano ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione attinente alla gestione della Fondazione.
- I responsabili di funzione devono curare che:
  - per quanto ragionevolmente possibile, tutti i dipendenti siano edotti sulla normativa e sui comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi sulle modalità da seguire, siano adeguatamente indirizzati;
  - sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico.

### Linee di Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Nella partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione e in generale in ogni trattativa con questa, i Destinatari delle Linee di Condotta devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della correttezza professionale.
- I responsabili delle funzioni che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:
  - fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da seguire nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della normativa e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;
  - prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi comunicativi/informativi verso la Pubblica Amministrazione.
- Qualora vengano richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i Destinatari delle Linee di Condotta coinvolti in tali procedure devono:
  - attenersi ai principi di correttezza, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti veritieri, completi e attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente

---

<sup>1</sup> Ovvero di diverse disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nei paesi in cui Fondazione Hangar opera.

- ottenuti;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

### Linee di Condotta in materia societaria e di comunicazione al mercato

- Gli Amministratori, il Consigliere Delegato (ove nominato) e le persone sottoposte alla loro vigilanza, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti alla piena osservanza delle normative, e in particolare sono vincolati al rispetto delle procedure, delle istruzioni e delle norme operative di dettaglio in materia di redazione del bilancio e regolamentazione dei principali processi della Fondazione.
- I responsabili delle funzioni amministrativo/contabili nell'ambito dei compiti loro assegnati e per quanto di loro competenza, devono curare che ogni operazione sia:
  - legittima, congrua, autorizzata e verificabile;
  - correttamente ed adeguatamente registrata, sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
  - corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
- I Destinatari delle Linee di Condotta coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare eventuali conflitti di interesse, ecc..
- Gli Amministratori e il Consigliere Delegato comunicano al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori dei Conti ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Fondazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Consigliere Delegato o Direttore Generale, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.
- I Destinatari delle Linee di Condotta e in particolare gli Amministratori e il Consigliere Delegato:
  - nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti simili devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
  - devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo;
  - fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.
- Possono tenere contatti con la stampa solo i soggetti a ciò autorizzati e questi devono diffondere notizie sulla Fondazione rispondenti al vero, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

### Linee di Condotta nei rapporti con soggetti interni e terzi alla Fondazione

- I Destinatari delle Linee di Condotta, attenendosi a quanto previsto dal Codice Etico, sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nel paese in cui la Fondazione opera; non dovrà quindi essere iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda rispettare tale principio. L'incarico a soggetti per operare in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Fondazione deve essere conferito in forma scritta e prevedere una specifica clausola che

vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Fondazione. Il mancato rispetto di specifica clausola dovrà permettere alla Fondazione di risolvere il rapporto contrattuale.

- Tutti i consulenti, i fornitori e in generale qualunque soggetto terzo che agisca in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Fondazione, sono individuati e selezionati con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione la Fondazione ha cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

### §.2 "Area del non fare"

- È fatto divieto ai Destinatari delle Linee di Condotta di compiere, anche in forma associata, qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o configurarsi un interesse per la Fondazione.
- I Destinatari delle Linee di Condotta sono tenuti a evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, obbligandosi nel caso in cui la situazione di conflitto comunque si verifichi a segnalarlo immediatamente alla stessa.
- I Destinatari delle Linee di Condotta devono astenersi da qualunque comportamento lesivo dell'immagine della Fondazione.

### Linee di Condotta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

- Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che esteri, è fatto divieto di:
  - promettere od offrire loro (od a loro parenti, affini, conviventi...) denaro, doni o altra utilità salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore<sup>2</sup>;
  - effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine della Fondazione;
  - promettere o fornire, anche tramite "terzi", lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti – o posseduti o goduti da loro parenti, affini, conviventi, amici, ecc.);
  - fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
  - favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dalla Fondazione tramite i suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano in nome e/o per conto e/o nell'interesse di questa.

- Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:
  - esibire documenti/dati falsi od alterati;
  - sottrarre od omettere documenti veri;
  - tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore

---

<sup>2</sup> Per modico valore deve intendersi un importo non superiore a 250 euro per singolo beneficiario e singola operazione.

- nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
  - omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
  - tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
  - abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o della Fondazione.
- In generale, salvo diversa indicazione del Consiglio di Amministrazione e a meno che non sia trascorso un ragionevole lasso di tempo, di norma non inferiore a cinque anni, è fatto divieto di assumere o conferire incarichi di consulenza alle dipendenze della Fondazione a ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano avuto un ruolo rilevante o avallato le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione dalla Fondazione.
  - Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.
  - È fatto divieto a chiunque, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Fondazione, di coartare la volontà dei Destinatari di rispondere all’Autorità giudiziaria o indurre di avvalersi della facoltà di non rispondere.
  - Nei rapporti con l’Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere, in particolare in relazione alle dichiarazioni da rendere, al Destinatario non è consentito altresì accettare denaro o altra utilità, anche attraverso terzi.

### Linee di Condotta in materia societaria e di comunicazione al mercato

- Gli Amministratori, il Consigliere Delegato e le persone sottoposte alla loro vigilanza, per quanto di rispettiva competenza, devono astenersi dall’adottare comportamenti riconducibili alle condotte criminose richiamate nelle disposizioni del Codice Civile e del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 98 del 1998 -TUF-) relative ai “reati societari” di cui all’art. 25-ter del d.lgs. 231/2001.
- Agli Amministratori è fatto divieto di:
  - in sede di esercizio delle attività di propria competenza e in violazione degli obblighi di legge, compiere o omettere, a seguito della dazione o promessa, atti o fatti ivi compresi atti di disposizione dei beni della Fondazione nell’interesse proprio o di terzi;
- Nei rapporti con rappresentanti di società, sia italiane sia estere, è fatto divieto ai Destinatari delle Linee di Condotta, anche per interposta persona, di dare o promettere agli stessi (o a loro parenti, affini, conviventi, ...), al di fuori delle normali relazioni commerciali ed istituzionali, denaro, beni o altra utilità che per la loro entità siano finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi, ovvero siano tali da ingenerare un’impressione di malafede o scorrettezza. In ogni caso, è fatto divieto di daro o promettere denaro, beni o altra utilità ai predetti soggetti per far sì che gli stessi compiano ovvero omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocumento alla società di appartenenza.
- In generale è fatto divieto di:
  - in sede di redazione di bilanci, di formalizzazione di relazioni o altre comunicazioni dirette ai Fondatori, ai Partecipanti, alle Autorità o a terzi, esporre – nel proposito di ingannare tali

soggetti – fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

- impedire o ostacolare le funzioni di controllo o di revisione legalmente attribuite al Collegio dei Revisori dei Conti o ad altri Organi della Fondazione;
- omettere l'osservanza degli obblighi informativi inerenti l'eventuale presenza di potenziali conflitti di interessi che Amministratori, Direttori, membri del Collegio dei Revisori dei Conti e/o membri dell'Advisory Board, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Fondazione;
- In sede di comunicazioni previste dalla legge dirette alle Autorità pubbliche di vigilanza, esporre – nel proposito di ostacolare le funzioni di vigilanza – fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima;
- cagionare lesioni all'integrità del patrimonio della Fondazione ed effettuare operazioni in danno dei creditori;
- diffondere notizie false sulla Fondazione.

### §.3 Sanzioni

I comportamenti non conformi alle disposizioni delle presenti Linee di Condotta, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico del/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa applicabile.